



DELIBERAZIONE N. 6

COMUNE di PONDERANO PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe anno 2018 e Piano Finanziario Tari.*

L'anno *duemiladiciotto* addì *ventisette* del mese di *marzo* alle ore *venti* e minuti *trenta* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHIORINO Dr.ssa Elena - Sindaco	Sì
ROMANO Gaetano - Consigliere	Sì
TARELLO Carlo - Consigliere	Sì
ROMANO Marco - Vice Sindaco	Sì
LAZZARIN Loris - Consigliere	Giust.
PEDRAZZO Tiziana - Consigliere	Sì
GARDIOLO Marco - Consigliere	Sì
SEGATO Caterina - Consigliere	Sì
MASCHERPA Gianfranco - Consigliere	Sì
PERA Luca - Consigliere	Sì
NEGRO CAROLA - Consigliere	Sì
ROSSINI Gianluca - Consigliere	Sì
MO Giorgio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1
OLIVERO Marzio – Assessore	Sì

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LO MANTO Dr.ssa Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIORINO Dr.ssa Elena assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe anno 2018 e Piano Finanziario Tari.

Il Sindaco dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio e chiede all'Assessore Olivero di illustrare il punto in esame.

L'Assessore illustra le modalità di costruzione del Piano Finanziario 2018, della composizione dei costi amministrativi, generali di gestione e costi comuni diversi. Sottolinea come, grazie ad un'attenta azione amministrativa, il Piano consente di addivenire ad una riduzione delle tariffe vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

ATTESO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che il Comune di Ponderano ritiene opportuno garantire la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana, per proseguire in una gestione virtuosa del servizio, che non renda necessario ricorrere a risorse diverse per garantire il pareggio dei costi sostenuti dall'Ente;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

RITENUTO di avvalersi di tale disposizione normativa per determinare le tariffe applicabili alle diverse categorie delle utenze non domestiche, aumentando e diminuendo, sempre nel rispetto dei limiti di legge, i relativi coefficienti;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*»;

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

CONSIDERATO che, anche in assenza di una proroga di tale disposizione, il dovere di avvalersi dei costi standard, come rilevati sul portale Opencivitas, che espone i risultati dei dati rilevati ed elaborati dal So.Se., non equivale all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato all'atto di approvazione delle tariffe 2018, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

VISTA la D.C.C. N. 57 del 18/12/2017 con cui si stabiliva *“di confermare per l'anno 2018, nelle more dell'approvazione del piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, cui si dovrà addivenire entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2017”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO atto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato con Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 al 31/03/2018;

RILEVATO che, disponendo ora delle previsioni definitive relative al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è possibile addivenire alla predisposizione del relativo piano finanziario in tempi utili al termine ultimo per la predisposizione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che i costi riportati nel Piano Finanziario predisposto per il 2018 ammontano a complessivi € 612.200,00 al netto del contributo CONAI stimato in € 37.000,00 ed incasso del ruolo Verde anno 2018 stimato in € 1000,00;

CONSIDERATA la quadratura dei Piani Finanziari 2014-2015-2016 come risultante dal seguente prospetto:

TARI 2014

Risultato da consuntivo 2014	€ 36.499,71
Importo trattenuto sul 2017	€ 24.000,00
Consuntivo definitivo TARI 2014	€ 12.499,71

TARI 2015

Risultato da consuntivo 2015	€ 42.552,40
------------------------------	-------------

TARI 2016

Risultato da consuntivo 2016	€ 0,00
	-€
mancato recupero emissione lista di carico frazione del verde	12.915,45
	-€
Consuntivo definitivo TARI 2016	12.915,45

recupero sui ruoli 2018 2019	€ 42.136,66
recupero sui ruoli 2018	€ 21.068,33
recupero sui ruoli 2019	€ 21.068,33

CONSIDERATO che la differenza positiva risultante dal Piano Finanziario 2014 e 2015 è stata in parte presa in considerazione nel Piano Finanziario 2018 per € 21.068,33 mentre gli ulteriori € 21.068,33 confluiranno sul Piano Finanziario 2019;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili;

CONSIDERATO altresì che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale modificato in questa seduta prevedendo particolari riduzioni sulla quota variabile del tributo legate al compostaggio domestico e l'istituzione di nuove categorie;

VISTA la D.G.C. n. 19/2012 con cui si istituiva una tariffa a chiamata per il servizio di raccolta domiciliare della frazione verde, di € 5,00;

CONSIDERATO che si ritiene rideterminare le modalità di tariffazione prevedendo l'esenzione per le prime tre chiamate e confermando la tariffa € 5,00 dalla quarta presa a far data del 01/01/2016;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

RITENUTO di approvare le seguenti scadenze per la componente TARI (tributo servizio rifiuti):

n. 2 RATE con scadenza	
31 maggio	30 novembre

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

ACQUISITI i pareri

Con voti unanimi palesi e favorevoli

DELIBERA

Di approvare il Piano Finanziario Tari per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

DOMESTICHE - DESCRIZIONE	Tariffa TARI P.F.	Tariffa TARI P.V.
<i>Domestico unico occupante</i>	0,65148	23,38455
<i>Domestico due occupanti</i>	0,76006	54,56394
<i>Domestico tre occupanti</i>	0,83762	70,15364
<i>Domestico quattro occupanti</i>	0,89966	85,74334
<i>Domestico cinque occupanti</i>	0,96171	113,02531
<i>Domestico sei + occupanti</i>	1,00824	132,51243
<i>Domestico Non Residenti (classificati con UN componente)</i>		

NON DOMESTICHE - DESCRIZIONE	Tariffa TARI P.F.	Tariffa TARI P.V.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,27825	0,44472
Distributori carburanti, campeggi	0,92750	1,49379
Stabilimenti balneari	0,73041	1,18591
Esposizioni, autosaloni	0,27825	0,45612
Alberghi con ristorante	1,24054	2,00465
Alberghi senza ristorante	0,92750	1,49379
Case di cura e riposo	1,10141	1,78343
Uffici, agenzie e studi professionali	0,81157	1,31135
Banche e istituti di credito	0,74200	1,19960
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni, edicola, tabaccai	0,70722	1,13574
Edicola - Farmacia - Tabaccaio - Plurilicenze	0,92750	1,50520
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,75360	1,21100
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,79997	1,29082
Attività industriali con capannoni di produzione	0,45216	0,71839
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,47535	0,77084
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	2,80570	4,52471
Bar, caffè, pasticceria	2,11007	3,40037
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,24920	3,61931
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,89272	1,43678
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,51292	5,66957
Discoteche, night club, sale da ballo	1,20576	1,95219

Ospedale	1,86660	3,00811
Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento	0,17391	0,28508

Ritenuto di approvare le seguenti scadenze per la componente TARI (tributo servizio rifiuti):

n. 2 RATE con scadenza:	
31 maggio	30 novembre

Di specificare che tutte le tariffe delle utenze non domestiche sono state determinate nel rispetto della disposizione dettata dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale, modificando il comma 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art1 comma 27 L. 208/2015, ha previsto che, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI, il Comune può in particolare prevedere, per gli anni 2014, 2015 e anche per il 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 al citato D.P.R. 158/1999 (relative agli intervalli di produzione Kg/m² per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento .

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

PER lo svolgimento della discussione del presente punto all'Ordine del Giorno, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 6

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHIORINO Dr.ssa Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LO MANTO Dr.ssa Nicoletta

=====